



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale di Bergamo, Sezione Quarta Civile, in persona del  
Giudice Unico dott. Cesare Masetti, ha pronunciato la seguente**

**S E N T E N Z A**

nella causa civile n. 11260/2017 del Ruolo Generale promossa con  
atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza  
del 4 settembre 2018

d a

**ESSETIELLE s.p.a., in persona del legale rappresentante sig.  
Gian Maria Laffranchini**, rappresentata e difesa dall'Avv.to  
Michele Giuseppe Lo Prejato del Foro di Milano, procuratore anche  
domiciliatario, giusta procura speciale alla lite in margine all'atto  
introduttivo del giudizio

**ATTRICE opponente**

c o n t r o

**DS MEDICA TECNOLOGIE s.r.l., in persona del legale  
rappresentante sig. Simone Spolaore**, rappresentata e difesa  
dall'Avv.to Nicoletta Depieri del Foro di Venezia, procuratore anche  
domiciliatario, giusta procura speciale alla lite in calce alla comparsa  
di costituzione e di risposta

**CONVENUTA opposta**

In punto: subappalto, pagamento somma, opposizione a decreto  
ingiuntivo.

**CONCLUSIONI**

Sent. N.

Cron. N.

Rep. N.

R. Gen. N.

Camp. Civ. N.

OGGETTO:



**Dell'attrice opponente**

Come in foglio inviato per via telematica.

**Della convenuta opposta**

Come in foglio inviato per via telematica.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Il Giudice Unico presso il Tribunale di Bergamo, adito su ricorso della soc. DS Medica Tecnologie s.r.l., ingiungeva alla soc. Essetielle s.p.a. il pagamento della somma di € 16.448,43=, oltre a interessi e spese. Il credito, portato dalle fatture indicate in ricorso, si riferiva alla realizzazione di un impianto di gas medicali.

Con atto di citazione ritualmente notificato la soc. Essetielle s.p.a. interponeva opposizione avverso il suddetto provvedimento per i seguenti motivi: 1) incompetenza del giudice ordinario, stante la devoluzione della controversia ad arbitri rituali; 2) temerarietà della lite.

Costituendosi in giudizio la soc. DS Medica Tecnologie s.r.l. contestava *in toto* gli assunti avversari.

Respinta l'istanza finalizzata ad ottenere la concessione della provvisoria esecuzione, la causa non veniva, poi, istruita.

Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 4 settembre 2018 passava in decisione.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con il primo motivo di opposizione la Essetielle eccepisce l'incompetenza del giudice ordinario, stante la devoluzione della controversia ad arbitri rituali.



Il motivo è fondato.

Invero il contratto di subappalto (ove la DS Medica Tecnologie è subentrata alla DS Medica), all'art. 23, contiene una clausola compromissoria in arbitrato rituale.

In tesi dell'opposta detta clausola sarebbe "inefficace", in quanto vessatoria, e in quanto non specificatamente approvata per iscritto. A supporto si invocano tre argomenti: 1) la predisposizione unilaterale del testo contrattuale da parte della Essetielle; 2) la "discendenza" del contratto di subappalto Essetielle/DS Medica dal contratto di appalto Piccole Suore della Sacra famiglia/Essetielle; 3) la specifica approvazione per iscritto (peraltro, "in blocco") di tutte le clausole del primo contratto.

Il Tribunale osserva quanto segue:

- 1) la circostanza che il testo contrattuale sia stato unilateralmente predisposto da una delle parti non vuol dire che una di esse sia la parte "forte" e l'altra la parte "debole", e che quest'ultima abbia dovuto supinamente accettarne il contenuto;

- 2) il contratto "madre" non è stato neppure prodotto, di talchè non si può assolutamente ritenere che esso abbia predeterminato e vincolato il contenuto del subcontratto;

- 3) la circostanza che il contratto di cui si discute contenga la c.d. doppia sottoscrizione costituisce un mero "indizio", ma non una "prova" piena, in ordine al fatto che il testo venga usualmente impiegato per regolare una serie indefinita di rapporti.

Ne consegue che, non avendo l'opposta (la parte interessata a



far valere l'inefficacia della clausola) dimostrato che si è in presenza di una contrattazione "standardizzata", piuttosto che di una trattativa individuale, il riferimento agli artt. 1341 – 1342 c.c. è improprio, e che la clausola arbitrale è perfettamente efficace.

Di qui l'accoglimento dell'opposizione e la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto.

Con il secondo motivo di opposizione la Essetielle lamenta la temerarietà della lite.

Il motivo è infondato.

Invero il semplice fatto che sia stato chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo, per ottenere l'adempimento di un contratto che contiene una clausola compromissoria, non è motivo di temerarietà della lite, essendo l'eccezione (di arbitrato) pur sempre rimessa alla volontà della controparte.

Le spese di lite seguono la soccombenza e possono liquidarsi in complessivi € 2.738,00=, oltre ad anticipazioni (contributo unificato e marca da bollo), ad iva e cpa e alle successive occorrenze.

### **P . Q . M .**

Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando:

- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara nullo il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiara l'incompetenza del giudice ordinario a conoscere e a decidere la domanda, essendo competenti gli arbitri;
- condanna l'opposta a rifondere all'opponente le spese di



lite, liquidate in complessivi € 2.738,00=, oltre ad anticipazioni (contributo unificato e marca da bollo), ad iva e cpa e alle successive occorrenze ;

- respinge la domanda di risarcimento dei danni da lite temeraria formulata dall'opponente.

Così deciso in Bergamo il 27 novembre 2018.

**IL GIUDICE**

Dott. Cesare Massetti

